



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale sono individuate, ai sensi del richiamato articolo 23, del decreto-legge n. 83 del 2012, le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera b), del predetto decreto ministeriale, ove è previsto che il Fondo per la crescita sostenibile sostiene interventi diretti "al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 gennaio 2015, n. 2, recante l'istituzione di un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione;

Visti, in particolare, gli articoli 8 e 12 del predetto decreto 4 dicembre 2014, che prevedono che con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese vengono individuati i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle società cooperative alle società finanziarie e stabiliti il modello di domanda, lo schema di contratto di finanziamento agevolato, i format per la relazione annuale nonché fornite ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito all'attuazione degli interventi previsti dal decreto stesso;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 23 dicembre 2014, n. 5760 con il quale sono state impegnate a favore della contabilità speciale n. 1201 denominata "L. 46/82 Fondo per la crescita sostenibile" risorse finanziarie pari a euro 8.789.229,00, a valere sul capitolo di bilancio 7342, per l'attuazione dell'intervento di cui al predetto decreto 4 dicembre 2014;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 dicembre 2014, n. 5774 con il quale sono state impegnate a favore della contabilità speciale n. 1201, denominata "L. 46/82 Fondo per la crescita sostenibile", risorse finanziarie pari a euro 1.000.583,83, a valere sul capitolo di bilancio 2301, per l'attuazione dell'intervento di cui al predetto decreto 4 dicembre 2014;

Considerato che le predette risorse finanziarie pari a euro 1.000.583,83 possono essere utilizzate esclusivamente a favore di società cooperative che non siano aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, cosiddette centrali cooperative;

Considerato, altresì, che le predette risorse finanziarie pari a euro 1.000.583,83 possono essere utilizzate esclusivamente a favore di società cooperative che non abbiano sede legale nelle Regioni a statuto speciale;



Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

DECRETA:

Art. 1.

(Rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e le società finanziarie)

1. I rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito *Ministero*) e le società finanziarie partecipate (nel seguito *Società finanziarie*) dal *Ministero* ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni e integrazioni, inerenti allo svolgimento delle attività di gestione del regime di aiuto istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 di cui alle premesse (nel seguito *decreto*), sono regolamentati da una apposita convenzione da stipulare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Con la convenzione di cui al comma 1 sono, altresì, determinati, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, gli oneri per lo svolgimento dell’attività istruttoria delle iniziative presentate per l’accesso alle agevolazioni previste dal *decreto*, che sono posti a carico delle risorse disponibili per l’attuazione dell’intervento nella misura massima pari al 2 per cento delle risorse stesse.

Art. 2.

(Presentazione delle richieste di finanziamento)

1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal *decreto* le società cooperative proponenti, fermo restando quanto previsto al comma 3, sono tenute a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 2, la seguente documentazione:

- a) domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 1;
- b) piano di investimento, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 2;
- c) nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila), dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.

2. La richiesta di finanziamento agevolato e la documentazione indicata al comma 1 devono essere presentate alle *Società finanziarie*, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai seguenti indirizzi:

- a) CFI – Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c.: **cfi@pec.it**;
- b) SOFICOOP sc, p.e.c.: **soficoop@pec.soficoop.it**.

3. Al fine della presentazione della domanda per la nascita di società cooperative, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera *a*), del *decreto*, si specifica che tali iniziative possono riguardare



esclusivamente società cooperative costituite da non oltre 24 mesi alla data di presentazione della domanda.

4. Le società cooperative proponenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie individuate in premessa, nel rispetto delle condizioni di destinazione ivi previste e tenendo conto della riserva prevista dall'articolo 4, comma 3, del *decreto* in favore delle società cooperative che hanno conseguito il rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'eventuale incremento della predetta dotazione finanziaria è comunicato nel sito internet del *Ministero*.

5. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie di cui al comma 4, è disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del *Ministero*.

Art. 3.

(Valutazione delle richieste e trasferimento delle risorse finanziarie)

1. La richiesta di finanziamento è valutata dalla *Società finanziaria* sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 8, comma 3, del *decreto*, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa, fatta salva la possibilità di prorogare detto termine di ulteriori 30 giorni, qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni o documenti rispetto a quanto presentato unitamente alla richiesta di finanziamento. Nel caso in cui la documentazione o le informazioni richieste non siano presentate dalle società cooperative proponenti entro il predetto termine, la richiesta di agevolazioni si considera decaduta.

2. In relazione a ciascuna richiesta di finanziamento la cui attività di valutazione si conclude con esito positivo e, qualora necessaria, previa richiesta delle informazioni antimafia alla Prefettura competente, la *Società finanziaria* presenta al *Ministero* una relazione contenente le risultanze dell'attività istruttoria. La relazione istruttoria, redatta secondo lo schema definito nell'ambito della convenzione tra il *Ministero* e le *Società finanziarie* di cui all'articolo 1, deve contenere l'indicazione dell'ammontare e della durata del finanziamento agevolato concedibile, del numero di rate previste dal relativo piano di ammortamento, dell'agevolazione corrispondente in termini di equivalente sovvenzione lordo e della normativa europea di cui all'articolo 5, comma 4, del *decreto* ai sensi della quale vengono concesse le agevolazioni, con esplicita indicazione circa il rispetto delle intensità o degli importi massimi di aiuto ivi previsti. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo dell'agevolazione, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) in allegato n. 3.

3. Il *Ministero*, ricevuta la documentazione di cui al comma 2, accerta che le risorse finanziarie richieste trovano adeguata copertura nell'ambito delle dotazioni finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e, previa verifica della regolarità contributiva della società cooperativa beneficiaria, ne dà comunicazione alla *Società finanziaria*.

4. Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti per la copertura integrale della richiesta di finanziamento, il *Ministero* ne dà comunicazione alla *Società finanziaria* per la verifica dell'eventuale finanziabilità parziale dell'iniziativa. In ogni caso, le richieste di finanziamento che non trovano copertura finanziaria, inviate dalle *Società finanziarie* al *Ministero*



nelle more della chiusura dello sportello stabilita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, si considerano decadute.

5. Per le richieste di finanziamento la cui attività di valutazione si conclude con esito negativo e per le richieste di finanziamento che non trovano copertura finanziaria, la *Società finanziaria* provvede a comunicare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, alla società cooperativa proponente le motivazioni del mancato accoglimento della richiesta.

Art. 4.

(Stipula del contratto di finanziamento ed erogazione delle agevolazioni)

1. Per le richieste di finanziamento in relazione alle quali il *Ministero* ha comunicato la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla concessione del finanziamento agevolato, la *Società finanziaria* procede, entro 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, alla stipula del relativo contratto di finanziamento. Trascorso detto termine il finanziamento decade, fatta salva la possibilità del *Ministero* di concedere una proroga di non oltre 60 giorni su specifica richiesta della *Società finanziaria*. Il contratto di finanziamento, redatto secondo lo schema riportato in allegato n. 4, deve contenere l'indicazione della normativa europea di cui all'articolo 5, comma 4, del *decreto* ai sensi della quale vengono concesse le agevolazioni, del tasso agevolato, della durata del piano di investimento, del numero di rate previste dal piano di ammortamento nonché dell'ammontare dell'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato in termini di equivalente sovvenzione lordo, definito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 2. In particolare, ai fini dell'identificazione del tasso agevolato deve essere considerato il tasso di riferimento utilizzato come tasso di attualizzazione e rivalutazione, calcolato applicando al tasso base, pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, una maggiorazione pari a 100 punti base.

2. Nel caso in cui il finanziamento agevolato è concesso esclusivamente per la realizzazione di un programma di investimento, lo stesso è erogato per stati di avanzamento a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima che può essere concessa in anticipazione per un ammontare massimo pari al 30 per cento del finanziamento, è, comunque, subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono definite nel contratto di finanziamento di cui al comma 1.

3. Al fine di procedere con l'erogazione delle agevolazioni, la *Società finanziaria*, verificata l'ammissibilità della richiesta presentata dalla società cooperativa beneficiaria, richiede al *Ministero* il trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il *Ministero*, previa verifica della regolarità contributiva dalla società cooperativa beneficiaria e del rispetto della normativa applicabile all'erogazione delle agevolazioni, provvede tempestivamente al trasferimento delle risorse finanziarie sul conto corrente di cui all'articolo 5, comma 1.

4. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere effettuati per contanti o attraverso assegni bancari o circolari, ma devono essere eseguiti esclusivamente per mezzo di SEPA Credit Transfer, di ricevute bancarie o di altri strumenti che siano, comunque, in grado di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui i pagamenti si riferiscono ad attivi materiali di nuova fabbricazione, unitamente alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, deve essere presentata anche una specifica dichiarazione del fornitore diretta a comprovare tale requisito.



5. I programmi devono essere conclusi entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al comma 1. Successivamente alla conclusione del programma la *Società finanziaria* trasmette al Ministero una relazione istruttoria finale sull'effettiva realizzazione del programma, redatta secondo lo schema definito nell'ambito della convenzione tra il *Ministero* e le *Società finanziarie* di cui all'articolo 1.

6. Le somme rivenienti dal pagamento da parte delle società cooperative delle rate di rimborso dei finanziamenti agevolati devono essere versate, entro il 30 gennaio di ogni anno, dalle *Società finanziarie* secondo le modalità indicate con apposita comunicazione della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

Art. 5.

(Conto corrente dedicato alla gestione delle risorse finanziarie)

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, le *Società finanziarie* devono aprire un apposito conto corrente dedicato alla gestione dell'intervento agevolativo comunicandone le relative coordinate bancarie al *Ministero*. Il conto corrente deve essere aperto presso una banca individuata attraverso una apposita procedura comparativa volta a selezionare la migliore offerta con particolare riguardo ai costi di gestione del conto corrente e al tasso di interesse applicato sulle somme depositate.

2. Gli interessi maturati sul conto corrente bancario di cui al comma 1, al netto delle spese di gestione dello stesso, devono essere versati, entro il 30 gennaio di ogni anno, dalle *Società finanziarie* secondo le modalità indicate con apposita comunicazione della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

Art. 6.

(Indicatori di impatto e monitoraggio)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto 8 marzo 2013 citato nelle premesse, gli impatti attesi del *decreto* sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati nella tabella riportata in allegato n. 5.

2. Gli indicatori e i relativi valori obiettivo di cui al comma 1 potranno essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati.

3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, le società cooperative beneficiarie sono tenute a trasmettere alle *Società finanziarie* una relazione annuale redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6.

Art. 7.

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto, in considerazione di quanto disposto all'articolo 1, comma 2, è inviato ai competenti organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

Firmato Sappino